SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 870)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

e col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

NELLA SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1977

Estensione ad altre categorie di personale della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, concernente la nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 9, primo comma, della legge 22 luglio 1975, n. 382, recante norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione, ha stabilito che il trattamento economico di attività dei dipendenti civili dello Stato, esclusi i dirigenti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i magistrati e gli avvocati e procuratori dello Stato, è determinato sulla base di accordi formati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, e viene sancito con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ferma restando la necessità di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.

Il 26 gennaio 1976 è stata raggiunta, a conclusione di incontri fra il Governo ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria un'intesa, riconfermata quasi integralmente con il successivo accordo del 16 giugno 1977, in ordine alla nuova disciplina del lavoro straordinario che ha radicalmente innovata la materia delle prestazioni straordinarie sia per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle predette

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

prestazioni, sia per quanto attiene ai limiti mensili ed al compenso orario per le prestazioni stesse.

Il provvedimento si applica a tutto il personale dei Ministeri, a quello dell'ANAS, dell'ISTAT, a quello proveniente dalle cessate gestioni delle imposte di consumo, nonchè nei confronti dei segretari comunali e provinciali, con esclusione, in base all'ultimo accordo, dei dipendenti delle restanti aziende autonome, nonchè del personale docente e non docente della scuola di ogni ordine e grado.

Inoltre si è ritenuto di dover comprendere anche i dipendenti con qualifica dirigenziale, qualunque essa sia.

Gli aspetti più qualificanti della nuova normativa di cui trattasi, comportanti taluni rilevanti innovazioni in materia di lavoro straordinario, riguardano i seguenti punti che riflettono gli orientamenti raggiunti in sede dei cennati accordi Governo-sindacati:

le prestazioni straordinarie vengono autorizzate con motivato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro interessato, di concerto con quello del tesoro, entro i limiti dei fondi stanziati negli appositi capitoli di bilancio.

Tale motivato decreto dovrà indicare gli uffici interessati allo svolgimento del lavoro straordinario, l'entità del personale impiegato, il periodo di tempo necessario per corrispondere alle straordinarie esigenze di servizio;

in luogo degli attuali limiti mensili ordinari (15 ore per quelli di spesa e 30 ore per quelli individuali) vengono previsti limiti annuali di spesa ed individuali, rispettivamente di 140 e 240 ore;

è stata prevista la possibilità di stabilire, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro — sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative — particolari limiti di orario e di spesa per taluni uffici o servizi la cui attività richieda prestazioni straordinarie in eccedenza ai limiti di carattere generale. Tale facoltà può essere esercitata nel limite di un apposito fondo inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978, la cui dotazione viene determinata annualmente con la legge di bilancio.

Per i vigili del fuoco il limite massimo individuale delle ore di lavoro straordinario è fissato in 350 ore annue per ciascuna unità di personale, salvi i maggiori limiti in dipendenza di interventi per catastrofe o calamità naturali di cui alla legge 8 dicembre 1970, n. 996;

a decorrere dal 1° gennaio 1978 nei confronti del personale destinatario del disegno di legge cessano di avere applicazione le disposizioni che autorizzano particolari limiti o consentano prestazioni straordinarie senza limiti;

la determinazione delle nuove misure orarie dei compensi per lavoro straordinario viene effettuata secondo una scala di indici percentuali, stabiliti per carriera e per qualifica, ponendo come valore 100 la misura oraria riferita a 1/175 della retribuzione iniziale lorda mensile per stipendio ed indennità di funzione del primo dirigente alla classe iniziale, maggiorato del 15 per cento. Per il lavoro straordinario notturno o festivo non compensativo è prevista una ulteriore maggiorazione del 30 per cento delle predette misure orarie.

Inoltre le misure dei compensi, come innanzi determinate, sono maggiorate dell'importo pari a 1/175 dell'indennità integrativa speciale spettante al 1° gennaio di ogni anno ai dipendenti statali. Tali nuove misure decorreranno dal 1° luglio 1977.

A decorrere dal 1° gennaio 1978, ai fini della determinazione della misura dei compensi di cui trattasi, sarà considerata anche la tredicesima mensilità;

allo scopo di consentire alle singole Amministrazioni l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione del lavoro straordinario, secondo la procedura prevista dalla nuova disciplina, i nuovi limiti hanno decorrenza dal 1° gennaio 1978.

Per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 1977 i limiti in atto previsti per l'attribuzione dei compensi per lavoro straordinario sono ri-

dotti in misura tale da evitare che in applicazione delle nuove misure orarie il beneficio massimo raggiungibile da ogni dipendente superi quello finora consentito, salvo i casi in cui, per accertate, indilazionabili ed inderogabili esigenze di servizio si rendano necessarie integrazioni da apportarsi con motivato decreto del Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative.

La spesa complessiva per la remunerazione delle prestazioni straordinarie, rese durante il predetto periodo di tempo, dovrà essere, comunque, contenuta nei limiti delle disponibilità degli appositi capitoli di bilancio, ivi compresa quella esistente sul capitolo n. 6681 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.

Per i fini di cui sopra il fondo del predetto capitolo n. 6681 viene congruamente integrato.

Inoltre per assicurare la remunerazione, nei confronti del personale del Ministero delle finanze e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei compensi di cui trattasi, entro i limiti particolari in atto previsti per tale personale, anche per il periodo successivo al 30 giugno 1977 e, comunque, fino al 31 dicembre 1977, si è previsto che alla copertura della maggiore spesa si provvede, per il Ministero delle finanze, con utilizzo delle autorizzazioni di spesa recate dalla legge 19 luglio 1977, n. 412, e, per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con le disponibilità degli appositi capitoli di bilancio;

sino a quando non si sarà provveduto a riordinare la materia relativa ai servizi svolti da talune Amministrazioni a richiesta ed a carico di privati o di enti, restano ferme le misure dei compensi orari e la disciplina previste per tali servizi dalla vigente normativa. Restano, altresì, invariati l'attuale disciplina per i servizi svolti dal personale doganale nell'interesse del commercio, nonchè le misure dei compensi riguardanti prestazioni di semplice attesa o a disposizione ed ogni altro compenso commisurato alle tariffe di lavoro straordinario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La disciplina dei compensi per lavoro straordinario, stabilita col decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, è estesa, con i medesimi criteri e decorrenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni, al personale al quale compete la retribuzione per stipendio o per stipendio e indennità di funzione di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed al personale applicato agli uffici di cui al terzo comma dell'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, anche se appartenente a categorie non contemplate nei predetti decreti.

Art. 2.

Salvo quanto previsto dal successivo comma, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario in favore del personale di cui al precedente articolo 1, è pari a 1/175 della retribuzione iniziale lorda mensile per stipendio ed eventuale indennità di funzione, con le maggiorazioni previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.

Per il personale beneficiario dell'articolo 19, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, non compreso tra i destinatari del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente comma e provvisto, in aggiunta allo stipendio, dell'assegno perequativo o di analogo assegno pensionabile, la tariffa del compenso per lavoro straordinario da corrispondere in applicazione dell'articolo 19, terzo comma, della stessa legge n. 734, è determinata applicando l'articolo 3, quarto comma, del decreto suindicato. La stessa norma si applica anche per la determinazione della misura oraria del

compenso per lavoro straordinario per le qualifiche non espressamente indicate nella presente legge e nel richiamato decreto.

A decorrere dal 1° gennaio 1978, fra gli elementi di computo per la determinazione della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, sarà considerato anche l'importo della tredicesima mensilità, ragguagliata a mese, dell'anno immediatamente precedente.

Art. 3.

La disciplina per l'attribuzione dei compensi per lavoro straordinario stabilita col decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, è estesa, con i medesimi criteri e decorrenza fissati nel decreto stesso e nella presente legge, ai segretari comunali e provinciali provvisti di trattamento dirigenziale ed al personale dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 4.

Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1978, un apposito fondo la cui dotazione sarà annualmente determinata con la legge di bilancio.

Alla ripartizione del fondo di cui al precedente comma provvede il Ministro del tesoro con propri decreti.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione della presente legge e del primo e secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre le occorrenti variazioni di bilancio con l'uti-

lizzazione, anche in deroga all'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, del fondo di cui all'articolo 4 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, la cui disponibilità è incrementata, per l'anno 1977, di lire 2.500 milioni.

Art. 6.

La presente legge non si applica al personale dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nonchè al personale dirigente delle Università, fatta eccezione per tutti i beneficiari dell'articolo 19, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734. Non si applica, inoltre, al personale comunque in servizio all'estero.

Art. 7.

Sono abrogate tutte le norme contrarie o comunque incompatibili con la presente legge e col decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.

A decorrere dall'anno finanziario 1978, è soppresso il fondo di cui all'articolo 4 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

All'onere di lire 2.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1977, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.